



**labmed**  
schweiz suisse svizzera

Sezione Ticino

# STATUTI

dell'associazione Svizzera dei tecnici in analisi biomediche TAB dipl. SSS  
Sezione Ticino

---

## Art. 1

### Nome, sede

- 1 Il nome Sezione Ticino della labmed è conforme all'articolo 60 del Codice Svizzero.
- 2 La Sezione ha la sua sede a Massagno.

## Art. 2

### Scopo, compiti

- 1 Riunire i tecnici in analisi biomediche diplomati della regione Ticino.
  - Tutelare e rappresentare gli interessi della categoria professionale nei confronti di autorità, gruppi politici, datori di lavoro, come pure di altre associazioni;
  - aggiornamento e perfezionamento professionale;
  - informazione e comunicazione riguardanti tutte le questioni inerenti alla professione;

## Art. 3

### Membri

#### Definizione

- 1 I membri della Sezione Ticino sono membri di labmed.

#### Membri attivi

- 2 Secondo statuto labmed

#### Membri studenti

- 3 Secondo statuto labmed

#### Membri onorari

- 4 Facoltà di nominare membri onorari a livello di Sezione, non lo saranno automaticamente a livello centrale.

#### Membri associati

- 5 Secondo statuto labmed

#### Membri in pensione

- 6 Secondo statuto labmed

#### Affiliazione ditte

- 7 Secondo statuto labmed

#### Qualità di membro di più sezioni

- 8 Secondo statuto labmed

#### Dimissioni

- 9 Le dimissioni dall'associazione possono essere date per la fine di un anno d'esercizio e devono essere comunicate per iscritto al recapito della Sezione Ticino e al segretariato labmed.  
I membri sono tenuti a pagare le quote sociali fissate fino all'uscita dall'associazione ad ogni effetto di legge.

#### Radiazione

- 10 I membri che non soddisfano i loro impegni nei confronti della Sezione o di labmed o agiscono contro i suoi interessi, possono venire espulsi dalla Sezione o dal Comitato direttivo labmed su reciproco accordo.

## Art. 4

### Quote sociali

#### Quote di Sezione

Le quote per la Sezione vengono proposte dal Comitato e devono essere accettate dall'Assemblea Generale dei membri.

#### Quote labmed

Secondo statuto labmed

**Art. 5**  
**Organico**

L'organico della Sezione Ticino è:

- l'Assemblea Generale dei membri
- il Comitato
- i Revisori dei conti

**Art. 6**  
**Assemblea Generale dei membri (AG)**

Definizione	1	L'AG è l'organo principale della Sezione Ticino. Deve aver luogo una volta all' anno prima dell'Assemblea dei Delegati labmed (AD).
Trattande	2	Trattande dai membri sono da inoltrare per iscritto al Comitato al massimo 60 giorni prima dell'AG.
Invito	3	L'invito deve essere inviato al più tardi 30 giorni prima della data stabilita da parte del Comitato.
Ordine del giorno	4	L'assemblea generale può trattare esclusivamente i temi menzionati nell'ordine del giorno o quelli strettamente collegati. Trattande supplementari possono venire prese in considerazione se 2/3 dei presenti votano a favore; escluse sono decisioni inerenti revisione di statuti oppure scioglimento della Sezione.
Assemblea straordinaria	5	La Sezione ha la possibilità tramite l'AG, tramite il Comitato oppure la domanda di almeno 1/5 dei membri di Sezione, di indire un'Assemblea Straordinaria. L'invito all'Assemblea Straordinaria deve essere effettuato almeno 14 giorni prima con indicazione delle trattande.
Potere decisionale	6	Ogni AG ha potere decisionale.
Votazione e elezione	7	L'assemblea decide tramite voto aperto o segreto, secondo statuto labmed. Decide la maggioranza assoluta nella prima tornata, nella seconda la maggioranza relativa. In caso di parità la proposta non viene accolta.
Conduzione	8	L'Assemblea Generale dei membri viene diretta dalla/dal Presidente; se vi è impedimento, dalla/dal Vicepresidente oppure da un altro membro di Comitato.
Competenze	9	L'Assemblea Generale dei membri ha le seguenti competenze: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accettare il verbale dell'ultima AG</li> <li>• accettare il rapporto annuale e il conto annuale</li> <li>• accettare la programmazione annuale e il budget</li> <li>• scaricare il comitato</li> <li>• eleggere i membri di Comitato e la/il Presidente</li> <li>• eleggere i delegati labmed</li> <li>• eleggere i revisori dei conti</li> <li>• denominare i membri onorari</li> <li>• rivedere gli statuti</li> <li>• stabilire la quota di sezione per i membri</li> <li>• accettare eventuali collaborazioni o adesioni ad altre organizzazioni</li> <li>• proporre eventualmente lo scioglimento della Sezione*</li> </ul>

**Art. 7**  
**Comitato di sezione**

Composizione	1	Il comitato deve essere composto da 6–8 membri rappresentanti le varie regioni del Cantone Ticino.
Mandato	2	Il mandato è annuale, la rielezione è possibile.
Costituzione	3	Il Comitato si costituisce da solo, ad eccezione del Presidente.
Deliberazione	4	Il Comitato può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voto decide il conduttore della riunione.

Compiti e competenze	5	<p>Il Comitato della Sezione ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preparazione e svolgimento dell'AG</li> <li>• contatto e ricerca dei delegati</li> <li>• accettazione delle decisioni dell'AG</li> <li>• organizzare i preparativi per la Conferenza delle Sezioni e l'Assemblea dei Delegati</li> <li>• emanare i regolamenti, ad eccezione del regolamento sulle quote sociali</li> <li>• istituire commissioni o gruppi di lavoro, come pure nominare i loro presidenti e membri</li> <li>• istituire rappresentanze continue o temporanee della Sezione in altre organizzazioni e nomina dei membri</li> <li>• assolvere tutti i compiti che non sono espressamente di competenza di altri organi</li> <li>• fungere da organo di informazione per membri e delegati.</li> </ul>
Facoltà di firma	6	Il Comitato della Sezione designa le persone con diritto di firma e regola le modalità di firma.
Segretariato	7	Per il disbrigo dei lavori amministrativi la Sezione Ticino fa capo alla disponibilità dei membri del Comitato.
<b>Art. 8</b> <b>Ufficio di revisione</b>		<p>L'AG nomina annualmente 2 revisori dei conti. Sono rieleggibili. Presentano ogni anno un rapporto scritto che deve essere approvato dall'AG.</p> <p><i>Importante: non dovrebbero essere sostituiti entrambi contemporaneamente per fare sì che ci sia sempre almeno una persona con esperienza.</i></p>
<b>Art. 9</b> <b>Responsabilità</b>		<p>La Sezione Ticino risponde solo con il proprio patrimonio.</p> <p>La garanzia personale dei membri per impegni della Sezione oppure della labmed è esclusa. La Sezione non garantisce per impegni della labmed.</p>
<b>Art. 10</b> <b>Revisione degli statuti</b>		Il Comitato della Sezione Ticino oppure almeno 1/5 dei membri ordinari possono presentare una mozione per richiedere una modifica degli statuti. Per deliberare le modifiche degli statuti è necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti validi espressi ad un'AG.
<b>Art. 11</b> <b>Scioglimento e liquidazione</b>	1	<p>Per deliberare lo scioglimento della Sezione Ticino è necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi ad un'Assemblea Generale.</p> <p>* Lo scioglimento della Sezione deve essere pure votato dalla maggioranza dei delegati dell'Associazione centrale (AD).</p>
	2	Contemporaneamente allo scioglimento, deve essere deliberato con la stessa maggioranza di 2/3 l'impiego del saldo del patrimonio della Sezione Ticino dopo l'estinzione di tutti gli obblighi. Questo patrimonio non può essere impiegato per costituire una nuova associazione e non può essere distribuito ai membri.
<b>Art. 12</b> <b>Anno d'esercizio</b>		L'anno d'esercizio è l'anno civile.
<b>Art. 13</b> <b>Disposizioni finali</b>	1	Il foro competente è a Bellinzona.
	2	I presenti statuti vengono approvati dall'Assemblea Generale dei membri del 5 aprile 2022 ed entrano in vigore da subito.
	3	Approvazione del Comitato Centrale labmed il 13.10.2016.
<b>Luogo e data</b>		Massagno, 4 aprile 2017
<b>Co-presidenti labmed sezione Ticino</b>		Ilva Gaggini e Lara Pontarolo